

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA VENDITA DI AREE EDIFICABILI

EDIFICABILI

Art. 1°

Nella vendita di aree edificabili di proprietà del Comune, sia che siano destinate ad insediamenti abitativi che ad insediamenti artigianali ed industriali, fatte salve le norme particolari previste nei singoli progetti di lottizzazione, l'Amministrazione Comunale si atterrà a quanto stabilito nel presente Regolamento.

Art. 2°

Chiunque intende acquistare dal Comune un lotto di area edificabile deve farne domanda in carta legale indirizzata al Sindaco.

Art. 3°

Il prezzo di vendita dei singoli lotti verrà determinato di anno in anno con deliberazione del Consiglio Comunale.

Art. 4°

Non potranno essere accolte quelle domande, ove si accerti:

- 1) l'essere il richiedente domiciliato e residente in Borore da meno di un anno. Si prescinde da ciò solo per i nati a Borore ma emigrati per motivi di lavoro;
- 2) l'essere proprietario di una casa di abitazione sufficiente in rapporto al nucleo familiare;
- 3) l'essere proprietario di terreni compresi in zona che a norma del programma di fabbricazione è edificabile.

Il consiglio Comunale effettuerà l'assegnazione dei lotti ai richiedenti tenendo presenti i seguenti elementi prioritari;

- a) composizione del nucleo familiare del richiedente in rapporto all'abitazione posseduta;
- b) condizioni economiche del richiedente;
- c) priorità nella presentazione della domanda.

Art. 5°

I lotti ceduti dovranno essere destinati esclusivamente alla realizzazione di edifici secondo la tipologia edilizia prevista dai singoli piani di lottizzazione.

In ogni caso l'inizio dei lavori delle costruzioni è subordinato a tutti gli adempimenti previsti nel vigente programma di fabbricazione.

Art. 6°

Appena divenuta esecutiva la deliberazione con la quale il Consiglio assegna i lotti ai richiedenti, il Sindaco ne dà immediata comunicazione agli stessi.

Entro un termine massimo di 15 giorni gli assegnatari devono, in segno di accettazione, versare al Tesoriere Comunale una somma pari ad 1/4 del prezzo tota-

le del lotto.

Intervenuta l'accettazione, il versamento dell'acconto ed il pagamento del saldo, l'Ufficio Tecnico Comunale, predisporrà il tipo di frazionamento e l'Ufficio di Segreteria i restanti atti necessari per la stipula del contratto.

Art. 7°

Sino a che non saranno espletate le operazioni concernenti la stipula, la registrazione, e la trascrizione del contratto, l'assegnatario non potrà dare inizio a nessuna costruzione, nè mettersi in possesso del lotto.

Art. 8°

Una volta immesso nel possesso del lotto, l'assegnatario ha due anni di tempo per dare inizio ai lavori ed ultimarli nel termine di cinque anni.

Possono, in ogni caso, per comprovati motivi, essere concesse proroghe sui tempi suindicati e ciò a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale.

Tuttavia, trascorsi sei anni dalla stipula del contratto senza che l'assegnatario abbia chiesto proroga ed abbia dato inizio ai lavori, l'assegnazione è revocata, il contratto è rescisso ed il Comune sarà tenuto a rimborsare all'assegnatario solo l'importo pagato per l'acquisto del lotto, con esclusione di qualsiasi altra spesa o diritto di sorta.

Art. 9°

L'assegnatario non può, in ogni caso, rivendere il lotto acquistato.

E', tuttavia, consentita la vendita della casa costruita sul lotto dopo che siano trascorsi 15 anni dalla data in cui il Comune ha rilasciato il certificato di abitabilità della stessa.

Deroghe al predetto limite possono essere concesse dal Consiglio Comunale, a suo insindacabile giudizio, in casi del tutto eccezionali, e di comprovata necessità dell'assegnatario.

IL SINDACO